

dossier

XIX Legislatura

27 ottobre 2025

Attuazione della direttiva (UE)
2023/1544, recante norme
armonizzate sulla designazione di
stabilimenti designati e sulla nomina
di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove
elettroniche nei procedimenti penali

Atto del Governo n. 330

Ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 574



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 330

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0090

INDICE

PREMESSA3

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	10
▪ Articolo 3 (<i>Ambito di applicazione</i>)	13
▪ Articolo 4 (<i>Obblighi dei prestatori di servizi</i>)	15
▪ Articolo 5 (<i>Responsabilità solidale</i>).....	17
▪ Articolo 6 (<i>Notifiche e lingue</i>).....	18
▪ Articolo 7 (<i>Sanzioni amministrative</i>)	20
▪ Articolo 8 (<i>Autorità centrale</i>).....	23
▪ Articolo 9 (<i>Comunicazioni alla Commissione</i>)	25
▪ Articolo 10 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	26

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla [direttiva \(UE\) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023](#), recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Si ricorda che la citata direttiva, unitamente al [regolamento \(UE\) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023](#), relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea.

Lo schema di decreto in esame è adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della **legge di delegazione europea 2024** ([legge 13 giugno 2025 n. 91](#)), che reca una delega al Governo al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della citata direttiva.

Il citato art. 7 reca criteri direttivi specifici per l'attuazione della citata direttiva (v. scheda art. 1) oltre ai criteri generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, ma non dispone nulla riguardo al procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, per i quali si applicano quindi le norme generali di cui all'art. 31 della medesima legge n. 234 del 2012.

L'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (in questo caso il **18 febbraio 2026**).

Lo schema di decreto è stato trasmesso in data **17 ottobre 2025**, pertanto le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio **parere** entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, ovvero entro il **26 novembre 2025**.

Il **termine per l'esercizio della delega**, invece, ai sensi del citato art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 è scaduto il 18 ottobre 2025, tuttavia virtù del c.d. “meccanismo dello slittamento” di cui al comma 3 del medesimo art. 31, ai sensi del quale qualora il termine per l'espressione del

parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**, il termine è prorogato al **18 gennaio 2026**.

Schede di lettura

Articolo 1 (Oggetto)

L’articolo 1 individua l’oggetto del decreto delegato nell’attuazione della direttiva UE 2023/1544, relativa alla designazione di **stabilimenti designati** e alla nomina di **rappresentanti legali** ai fini dell’acquisizione di **prove elettroniche nei procedimenti penali**.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato secondo nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificamente recati dall’art. 7 della [legge n. 91 del 2025](#) (legge di delegazione europea 2024), cui il Governo deve attenersi (oltre a quelli generali previsti dall’art. 32 della legge n. 234 del 2012) per l’attuazione della direttiva UE 2023/1544, che richiede agli Stati membri, nell’ambito dei procedimenti penali, di **individuare gli stabilimenti designati e i legali rappresentanti per l’acquisizione di prove elettroniche**.

In dettaglio, si tratta dei seguenti principi:

- a) prevedere **sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** per la violazione delle disposizioni indicate nell’articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, **anche in deroga** ai criteri e ai limiti di cui alla legge n. 689 del 1981¹, e all’articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012²;
- b) **individuare una o più autorità quale autorità centrale**, incaricata, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, di garantire che la direttiva

¹ La legge 689/1981 concerne essenzialmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, di cui disciplina il procedimento (che si articola in più fasi, di cui le principali sono l’accertamento della violazione, la relativa contestazione e notificazione al trasgressore, l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione) e ne fissa i limiti minimi e massimi rispettivamente in 10€ e 15.000€ (ad esclusione delle sanzioni proporzionali, per le quali non è previsto un limite massimo). La medesima legge, come modificata dal d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) disciplina altresì le pene pecuniarie sostitutive della pena detentiva.

² L’art. 32, comma 1, lett. *d*), della legge 234/2012 dispone che, ove necessario ad assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento di direttive, siano previste **sanzioni amministrative e penali** in caso di infrazione alle disposizioni medesime. Per le **sanzioni penali**, applicabili solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, i limiti previsti sono pari a **150.000 euro per l’ammenda e a 3 anni per l’arresto**; per la lesione di interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti, sono irrogabili **sanzioni amministrative da 50 a 150.000 euro**. Si può inoltre prevedere l’applicazione di **sanzioni accessorie**, di natura amministrativa (sospensione fino a sei mesi o, nei casi più gravi, privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione) o penale (nei limiti stabiliti dal codice penale).

medesima sia applicata in maniera coerente e proporzionata, cooperando con le omologhe autorità centrali, prestandosi reciproca assistenza e fornendo le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda le misure esecutive;

- c) prevedere la **competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione alla Commissione** europea del testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, come disposto dall'art. 7, par. 3, della direttiva medesima;
- d) **apportare ogni** ulteriore opportuna **modifica** alle norme dell'ordinamento interno, al fine di **armonizzare il quadro giuridico nazionale** e favorire il più efficace perseguitamento delle finalità della direttiva, anche attraverso **l'abrogazione delle disposizioni** con essa **incompatibili**.

Come riportato nell'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame “la necessità dell'intervento deriva dalla crescente rilevanza delle prove elettroniche nell'ambito dell'attività investigativa e processuale penale, nonché dalla difficoltà di acquisire tempestivamente tali prove quando i prestatori di servizi operano in più Stati membri o sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea”.

La direttiva (UE) 2023/1544, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543, risponde a tali esigenze introducendo un obbligo a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali. Tale architettura normativa mira a garantire l'emersione dei prestatori, facilitando l'individuazione dei destinatari degli ordini di acquisizione di prove elettroniche e consentendo alle autorità centrali degli Stati membri di esercitare funzioni di vigilanza e di irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento.

• *La direttiva (UE) 2023/1544*

La direttiva (UE) 2023/1544 recante **norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali**, insieme al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, si propone l'obiettivo di rafforzare la lotta alla criminalità e permettere l'utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro il **18 febbraio 2026** (articolo 7), come chiarito nel Considerando n. 2, servirà ad evitare che gli Stati membri

cerchino di colmare le lacune esistenti nell'ambito dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali diversi nei vari Stati perché ciò costituirebbe un ostacolo all'azione penale e anche alla libera prestazione di servizi nel mercato interno. La direttiva, così, contiene norme sulla designazione di stabilimenti e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione “ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per **acquisire prove nei procedimenti penali**”, fermo restando la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti direttamente sul proprio territorio (articolo 1). La direttiva si applica ai prestatori di servizi che forniscono:

- comunicazioni elettroniche;
- nomi di dominio Internet e numerazione IP;
- servizi di comunicazione, archiviazione e trattamento.

La direttiva non si applica ai prestatori di servizi che offrono:

- servizi finanziari (ad esempio bancari, creditizi, assicurativi, riassicurativi, pensionistici professionali o personali, titoli, fondi di investimento, servizi di pagamento e consulenza sugli investimenti);
- servizi esclusivamente all'interno del rispettivo Stato membro.

L'articolo 3 stabilisce le regole per individuare gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali. Ai sensi del par. 6 dell'articolo 3 i prestatori che offrono i loro servizi nell'Unione devono, entro il 18 agosto 2026, designare o nominare almeno un destinatario, uno stabilimento designato (se hanno sede nell'Unione) o un rappresentante legale (se non vi hanno sede), per garantire che possano ricevere e ottemperare agli ordini loro indirizzati.

L'articolo 4 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell'articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi”. Spetterà agli Stati individuare le **sanzioni applicabili** in caso di inottemperanza, che devono essere proporzionate, dissuasive ed effettive (articolo 5) e **designare una o più autorità centrali** per garantire la corretta applicazione della direttiva (articolo 6).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva (articolo 7, par. 3)

La Commissione valuterà la direttiva entro il 18 agosto 2029 (articolo 8).

Articolo 2 (*Definizioni*)

L'articolo 2 reca le **definizioni** rilevanti ai fini della corretta applicazione dello schema di decreto in esame.

Le definizioni di cui all'articolo in commento sono volte a traspondere le definizioni di cui all'**articolo 2 della direttiva** nell'ordinamento italiano.

La prima definizione riguarda il **prestatore di servizi** (**comma 1, lett. a)**), ovvero la persona fisica o giuridica che fornisce una o più dei seguenti servizi:

- servizi di **comunicazione elettronica**, che comprendono, ai sensi dell'art. 2, punto 4), della direttiva 2018/1972, servizi di accesso a internet, di comunicazione interpersonale o di trasmissione di segnali³;
- servizi di nomi di **dominio internet** e di **numerazione IP**;
- **servizi** prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario, ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva 2015/1535, che **consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro** o rendono possibile la **conservazione o il trattamento di dati** per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (e quindi dello schema di decreto in commento) i **prestatori di servizi finanziari** quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2006/123/CE.

La categoria dei **prestatori** di servizi cui è invece applicabile la direttiva si suddivide a sua volta in due sottocategorie: quella dei prestatori **che offrono servizi nel territorio di uno Stato membro** (**comma 1, lett. b)**) e quella dei prestatori **che offrono servizi nell'Unione** (**comma 1, lett. c)**), a seconda che i servizi siano indirizzati ad un unico Stato membro ovvero ad uno o più Stati membri.

Le suddette sottocategorie si applicano in presenza di un **collegamento sostanziale con uno Stato membro**, desumibile da criteri di fatto, che si

³ Sono esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti.

estrinseca nell'essere il prestatore stabilito in tale Stato membro o, in mancanza, nell'esistenza di un considerevole numero di utenti in tale Stato membro (ovvero in uno o più Stati membri) o nell'aver orientato le proprie attività verso tale Stato membro (ovvero verso uno o più Stati membri).

I *considerando* 10 e 11 della direttiva forniscono ulteriori indicazioni circa i criteri di individuazione del prestatore che offre servizi nell'Unione. Per verificare se un prestatore consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi non è sufficiente «la semplice accessibilità di un'interfaccia online nell'Unione, ad esempio l'accessibilità di un sito web o di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario» (*considerando* 10); occorre invece «stabilire se vi sia una connessione sostanziale all'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno **stabilimento nell'Unione**. In mancanza di tale stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe basarsi su specifici criteri di fatto quali l'esistenza di **un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri**, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'**uso di una lingua o di una moneta** generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla **disponibilità di un'applicazione** («app») nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua generalmente usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro» (*considerando* 11).

Per le finalità della direttiva, sono inoltre rilevanti le definizioni di **«stabilimento designato»** e di **«rappresentante legale»**.

L'art. 2 fornisce preliminarmente una definizione generale di **stabilimento**, quale entità che esercita un'attività economica a tempo indeterminato attraverso un'infrastruttura stabile dalla quale è svolta o gestita l'attività di prestazione di servizi (**comma 1, lett. d**)).

Da tale definizione discende quella di **stabilimento designato**, come soggetto dotato di personalità giuridica, designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro, che ha il compito di **ricevere** decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali, **ottemperare** a tali decisioni e ordini ed **eseguirli** (**comma 1, lett. e**)).

La definizione di **«rappresentante legale»** viene invece in rilievo nel caso in cui il prestatore di servizi non sia stabilito in uno Stato membro: in tal caso sarà affidato alla persona fisica o giuridica nominata per iscritto dal prestatore medesimo il compito di ricevere decisioni e ordini emessi dalle

autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali, **ottemperare** ai medesimi ed **eseguirli** (**comma 1, lett. f**)).

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, rappresentato dalle **decisioni** e dagli **ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro** dell'Unione europea nonché dalle decisioni e dagli ordini emessi **dalle autorità italiane** ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche.

Conformemente all'art. 1, par. 2, della direttiva, l'articolo in esame ribadisce il perimetro di applicabilità delle disposizioni in esso contenute, che comprende le **decisioni e gli ordini finalizzati all'acquisizione di prove elettroniche** per il loro utilizzo in **procedimenti penali** ai sensi della vigente normativa europea in materia di seguito indicata:

- **regolamento 2023/1543**, relativo agli **ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche** nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (cui il Governo sta dando attuazione attraverso l'A.G. 303, parimenti all'esame delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere);
- **direttiva 2014/41/UE**, relativa all'**ordine europeo di indagine penale**⁴;
- **Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale** tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000⁵.

⁴ L'ordine europeo d'indagine (OEI), istituito dalla direttiva 2014/41/UE, è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro ("Stato di emissione") per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro ("Stato di esecuzione") al fine di acquisire prove nell'ambito di procedimenti penali transfrontalieri. Esso può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. In base al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri hanno l'obbligo di darvi esecuzione. La direttiva è stata attuata con il [d.lgs. 108 del 2017](#), emanato in base alla delega contenuta nella legge n. 114 del 2015.

⁵ La Convenzione di Bruxelles, muovendo dall'esigenza di una sempre maggiore necessità di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per un'efficace azione di contrasto alla criminalità, integra e completa il quadro normativo precedente in materia (quali la precedente Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 o la Convenzione di applicazione Schengen). Essa si compone di 30 articoli, suddivisi in cinque titoli: il Titolo I, reca principalmente indicazioni per uniformare le procedure e le formalità con cui devono svolgersi le rogatorie, il Titolo II regolamenta le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria (trasferimento di detenuti, audizione di testimoni, costituzione di squadre investigativa comuni, ecc.), il Titolo III è interamente dedicato al tema dell'intercettazione delle telecomunicazioni, il Titolo IV tratta il tema della protezione dei dati personali e il Titolo V reca le disposizioni finali. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia

Tali decisioni e ordini possono essere emessi:

- dalle **autorità competenti di uno Stato membro** dell'Unione europea;
- dalle **autorità italiane**, in base al diritto nazionale, nei confronti di uno stabilimento o di un rappresentante legale designati da un prestatore di servizi sul territorio dello Stato italiano.

A tal fine, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione sono tenuti a indicare gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali abilitati a ricevere ordini e decisioni, ad ottemperarvi e ad eseguirli.

Dall'obbligo di designazione sono **esentati i prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.**

Specularmente, è previsto l'obbligo per le autorità competenti di indirizzare le decisioni e gli ordini emessi in materia di prove elettroniche agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali indicati dai prestatori, obbligo che non sussiste per le autorità italiane se il prestatore offre servizi solo sul territorio italiano: in tal caso, le citate autorità possono procedere acquisendo le prove elettroniche direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.

con la [legge n. 149 del 2016](#), mentre l'attuazione di dettaglio è contenuta nel [d.lgs. n. 52 del 2017](#), emanato in base alla specifica delega contenuta nella citata legge n. 149.

Articolo 4

(Obblighi dei prestatori di servizi)

L'articolo 4 prescrive gli **obblighi** che sono tenuti ad assolvere i **prestatori dei servizi** in merito l'individuazione degli stabilimenti designati la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

L'**articolo 4** del provvedimento in esame, impone **obblighi** di individuazione di stabilimenti designati e nomina di rappresentanti legali nei confronti dei prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

In primo luogo, il **comma 1**, prescrive, per i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia, di individuare uno o più **stabilimenti designati in Italia**, qualora vi offrono servizi. Tali prestatori possono indicare anche uno stabilimento designato in altro Stato membro dell'Unione in cui offrono servizi, a condizione che lo Stato membro considerato prenda parte agli obblighi in materia di cooperazione giudiziaria inerenti alla ricezione, all'ottemperanza e all'esecuzione di decisioni derivanti dalle autorità competenti, in materia di acquisizione delle prove elettroniche (cfr. articolo 3, comma 1).

La disposizione in esame trova applicazione, fermo restando quanto sancito dal precedente articolo 3, comma 2, secondo periodo, in forza del quale gli obblighi di designazione degli stabilimenti e di nomina dei rappresentanti legali non si estendono “ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale”.

Il **comma 2** stabilisce per i prestatori di servizi con personalità giuridica **non stabiliti nell'Unione**, ma che offrono servizi in Italia, l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e sempre a condizione che lo Stato membro prenda parte alla attività di cui all'articolo 3, comma 1 (v. *supra*).

Il **comma 3** prende in considerazione, invece, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi che sono stabiliti in Stati membri che non prendono parte alle attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 3, comma 1, ma che offrono i loro servizi in Italia.

In particolare, si stabilisce che tali soggetti sono tenuti a nominare uno o più **rappresentanti legali** in Italia ovvero in altro Stato membro in cui offrono servizi, a condizione che tale Stato partecipi alle suddette attività di cooperazione giudiziaria.

Il **comma 4** stabilisce, in ogni caso, per i prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i **poteri** e le **risorse** necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il **comma 5** prevede che gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi che precedono devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi. Inoltre, essi sono tenuti a cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1 (v. *supra*), in conformità con il quadro normativo applicabile.

Infine, il **comma 6** individua i termini entro cui i prestatori di servizi devono indicare gli stabilimenti designati, nonché nominare i rappresentanti legali in ottemperanza agli obblighi sopra descritti. In particolare, i prestatori devono adempiere a tali obblighi entro:

- entro il **18 agosto 2026**, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione (**lett. a**);
- **entro sei mesi** dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026 (**lett. b**).

Articolo 5

(Responsabilità solidale)

L'articolo 5 dispone che vi sia **responsabilità solidale** tra i **prestatori di servizi**, gli **stabilimenti designati** o i **rappresentanti legali** in ordine all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 3, par. 5, della direttiva, **i prestatori di servizi e gli stabilimenti** dagli stessi designati **o i rappresentanti legali** dai medesimi nominati **sono solidalmente responsabili della violazione degli obblighi** previsti dallo schema di decreto in materia di ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi dalle autorità competenti aventi ad oggetto l'assunzione di prove elettroniche.

Essi sono dunque chiamati a rispondere alle richieste dell'autorità senza poter invocare la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne «in quanto spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza a tali ordini e alle decisioni nazionali» (*considerando* 16). Conseguentemente, **tutti i soggetti citati** sono ugualmente **sanzionabili** in caso di inottemperanza da parte di uno di essi, come previsto dal citato paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva.

Il già menzionato *considerando* 16 fornisce, come esempio di giustificazione che non può essere addotta per sollevarsi dalla responsabilità, il sostenere, da parte degli stabilimenti designati o dei rappresentanti legali, di non essere abilitati a fornire dati.

La **responsabilità solidale** è **esclusa** qualora la condotta costituisca **reato**.

Articolo 6

(Notifiche e lingue)

L'articolo 6 impone ai prestatori di servizi un **obbligo di notifica dei dati di contatto** dei loro stabilimenti designati o dei loro rappresentanti legali, nonché delle **lingue ufficiali** dell'Unione europea in cui è possibile contattarli, **all'autorità competente** dello Stato in cui sono stabiliti.

L'**articolo 6**, in attuazione dell'art. 4 della direttiva, reca una serie di **adempimenti** che i **prestatori di servizi** devono espletare per essere conformi alle disposizioni della direttiva e dello schema di decreto attuativo in esame.

A proposito della rilevanza dell'articolo in commento, la relazione illustrativa afferma che esso «introduce le norme che rappresentano il **cuore del meccanismo ideato con la disciplina unionale**, che è basato sull'“emersione” dei prestatori di servizi stabiliti, o che offrono servizi, nel territorio nazionale», consentendo «da un lato, di **individuare** ufficialmente **i soggetti** destinatari degli ordini di produzione e degli ordini di conservazione sul territorio dell'Unione, dall'altro di **attivare la vigilanza** dell'autorità centrale sui prestatori di servizi».

I **prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia** sono dunque soggetti ad un **obbligo di notifica scritta all'autorità centrale** dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede (per l'Italia, ai sensi dell'art. 8 dello schema, si tratta del **Ministero dell'interno**, v, *infra*), comprendente i seguenti elementi:

- **i dati di contatto** dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni modifica degli stessi;
- **la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione** in cui è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra di esse deve essere ricompresa almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede; nel caso lo stabilimento o il rappresentante siano situati in Italia, la **lingua italiana** deve necessariamente essere una delle lingue prescelte;
- in caso di **pluralità di stabilimenti designati o rappresentanti legali** nominati, il preciso **ambito territoriale** per il quale ci si può rivolgere ad essi, nonché **la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione** da utilizzare.

La notifica deve essere effettuata senza ritardo e comunque **non oltre i trenta giorni successivi alla designazione** dello stabilimento o **alla nomina** del rappresentante legale ovvero alla modifica dei dati notificati.

L'articolo in commento individua inoltre nel **Ministero della giustizia** l'organo incaricato di **pubblicare le informazioni** notificate **sul portale della rete giudiziaria europea** in materia penale e di provvedere al loro periodico aggiornamento; a tal fine il Ministero dell'interno è tenuto trasmettere le suddette informazioni al Ministero della giustizia, che ne cura la pubblicazione anche in un'apposita sezione del **proprio sito istituzionale** e ne cura l'aggiornamento periodico.

Articolo 7

(Sanzioni amministrative)

L'articolo 7 definisce il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame.

La disposizione dà **attuazione all'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544**, il quale stabilisce che gli Stati membri adottino misure necessarie e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare l'applicazione degli obblighi.

Il **comma 1** prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative pecuniarie** graduate in base alla gravità delle violazioni relative alle disposizioni del decreto, salvo che il fatto costituisca reato.

Nel dettaglio sono puniti con una sanzione amministrativa pecunaria:

- **da 500.000 a 1.500.000 euro** la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3. Gli obblighi in questione riguardano: l'omessa designazione dello stabilimento designato per i prestatori di servizi stabiliti in Italia (comma 1); l'omessa nomina del rappresentante legale per i prestatori non stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi in Italia (comma 2); l'omessa nomina del rappresentante legale per i prestatori stabiliti in Stati membri che non prendono parte alle attività di cooperazione giudiziaria ma che offrono servizi in Italia (comma 3);
- **da 400.000 a 1.000.000 di euro** per la violazione dell'articolo 4, comma 4 ovvero per la violazione, per i prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia, dell'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessarie per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'art. 3, comma 1, e per l'esperimento delle procedure di esecuzione;
- **da 50.000 a 350.000 euro** per la violazione dell'articolo 4, comma 5 ovvero per la violazione dell'obbligo di stabilimento o residenza in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi, o per l'omessa cooperazione con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'art. 3, comma 1;

- **da 250.000 a 800.000 euro** per la violazione dell'articolo 6, comma 1 ovvero per l'omessa notifica all'autorità centrale dei dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e di ogni eventuale modifica degli stessi;
- **da 15.000 a 50.000 euro** per la violazione dell'articolo 6, comma 2 ovvero per l'omessa indicazione della lingua nella quale è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale;
- **da 150.000 a 500.000 euro** per la violazione dell'articolo 6, comma 3. Si applica per l'omessa specificazione, nella notifica, del preciso ambito territoriale di designazione o nomina e della lingua ufficiale in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'autorità centrale di cui all'articolo 8 (ovvero il Ministero dell'interno). L'applicazione avviene ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**comma 2**)

Ai sensi del **comma 3**, nella **determinazione dell'importo** della sanzione, l'autorità centrale deve tenere in considerazione tutte le **circostanze rilevanti**. Tali criteri includono:

- ✓ la natura, la gravità e la durata della violazione;
- ✓ il carattere doloso o colposo della violazione;
- ✓ le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
- ✓ le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
- ✓ la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;
- ✓ l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- ✓ la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
- ✓ il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al decreto.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Successivamente, questi proventi vengono riassegnati, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno (l'Autorità

centrale designata). Tale riassegnazione ha lo scopo di integrare le risorse già destinate a legislazione vigente per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame (**comma 4**).

Articolo 8

(Autorità centrale)

L'articolo 8 designa il **Ministero dell'interno** quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva.

L'articolo 8 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544, che richiede agli Stati membri di designare una o più autorità centrali per assicurare un'applicazione coerente e proporzionata della direttiva stessa.

Il **comma 1** designa quale autorità centrale il **Ministero dell'interno**.

Il **comma 2** attribuisce all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (di cui all'art. 7-bis del d.l. n. 144 del 2005, conv. legge n. 155 del 2005) i seguenti compiti:

- **ricevere le notifiche** previste dall'articolo 6 (relative ai dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e alla lingua in cui è possibile rivolgersi agli stessi);
- **vigilare sul rispetto delle prescrizioni** stabilite dagli articoli 4 (Obblighi dei prestatori di servizi) e 6 (Notifiche e lingue);
- accertare e contestare **le violazioni**;
- **applicare le sanzioni** ai sensi dell'articolo 7.

Come si precisa nella relazione illustrativa i compiti assegnati a questa articolazione del Ministero dell'Interno appaiono affini a quelli già stabiliti in contesti normativi simili, come il contrasto alla diffusione di contenuti terroristici *online* (ad esempio, il decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107), dove l'organo centrale è coinvolto in compiti di vigilanza sui prestatori di servizi di *hosting*.

L'autorità centrale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, verifica il rispetto delle disposizioni del decreto in esame. Inoltre, fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'autorità centrale ha la facoltà di **definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione** delle disposizioni del decreto. Questa previsione, come evidenzia sempre la relazione illustrativa, mira a rendere più efficiente l'attività di verifica e il rispetto delle norme (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 4** per l'esercizio dei complessi compiti di vigilanza e sanzionatori, l'autorità centrale può acquisire, secondo modalità definite d'intesa, informazioni necessarie da:

- il **Ministero delle imprese e del made in Italy** (MIMIT);
- l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (AGCOM).

Come evidenzia la relazione illustrativa questi due interlocutori sono istituzionalmente investiti dei rapporti con i prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (ad esempio, il MIMIT detiene gli albi/registri relativi ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, e l'AGCOM è il *digital service coordinator* ai sensi del *Digital Service Act*). Questo potere di acquisizione dati è particolarmente utile nella fase iniziale di applicazione della disciplina per arricchire il patrimonio informativo nell'attività di censimento dei prestatori di servizi tenuti alle notifiche di cui al citato articolo 6.

L'autorità centrale ha l'obbligo di **coordinarsi e cooperare con le autorità centrali degli altri Stati membri** e, se necessario, con la Commissione europea fornendo tutte le informazioni pertinenti e di prestare l'assistenza necessaria ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del decreto in esame (**comma 5**)

Articolo 9

(Comunicazioni alla Commissione)

L'articolo 9, in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva, prevede una serie di **obblighi di comunicazione** alla Commissione europea.

L'articolo 9, comma 1, dà attuazione all'articolo 7 della direttiva (UE) 2023/1544.

Si segnala che l'articolo 7 della direttiva stabilisce gli obblighi e le scadenze che gli Stati membri devono rispettare per l'attuazione delle sue disposizioni nel diritto nazionale. In particolare gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva **entro il 18 febbraio 2026**. Gli Stati membri devono inoltre **comunicare immediatamente alla Commissione il testo** delle disposizioni adottate per il recepimento.

La disposizione in esame stabilisce che il **Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale** (che, come detto, è individuata dall'articolo 8 nel Ministero dell'interno). Il Ministero della giustizia deve inoltre comunicare il testo del decreto in esame entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il comma 2, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, prevede, invece, che il Ministero della giustizia provvede alla **raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste** ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva. Tale relazione di valutazione, prevista dalla direttiva, dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, entro il 18 agosto 2029 la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione della direttiva (UE) 2023/1544. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 10, reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'articolo 10, prevede che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di loro competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

